

Accordo di dilazione di pagamento riferito al Contratto n.

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

1. Identità e contatti del Finanziatore/intermediario del credito

| | |
|---------------------------|--|
| Finanziatore | TIMFin S.p.A. |
| Indirizzo | Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 TORINO |
| Telefono | 011 63 18 111 |
| Email | timfin@timfin.it |
| Sito web | www.timfin.it |
| Intermediario del credito | |
| Indirizzo | |
| Telefono | |
| Email | |
| Fax | |
| Sito web | |

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

| | |
|--|------------------------|
| Tipo di Contratto di credito | Dilazione di pagamento |
| Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i> | |
| Durata del Contratto di credito | |

3. Costi del credito

| | |
|---|---|
| Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al Contratto di credito | TAN |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i> | TAEG |
| Costi <i>Costi addebitati dal momento della conclusione del Contratto di credito</i> | Spese di istruttoria: € Spese di pagamento rata: € Oneri per l'offerta fuori sede: nessuno. Pre-finanziamento: il prestito non ha pre-finanziamento. |

| | |
|--|--|
| | <p>Commissioni di incasso presso Filiali della Capogruppo Santander Consumer Bank S.p.A.: nessuna. Spese per produzione e invio lettera di conferma Contratto: € 1,00. Informazioni ottenute tramite operatore di call center (ad esempio informazioni sui pagamenti, coordinate bancarie, assicurazioni, ecc.): € 2,00. Variazione coordinate bancarie effettuata tramite operatore di call center: € 2,00. Variazione scadenza rata: € 10,00. Commissioni di incasso/riciamo effetti cambiari: nessuna. Spese per prestazioni di garanzia: sono a carico del Cliente in base alla vigente normativa fiscale e alle tariffe di agenzia. Spese per solleciti postali: € 1,00 cadauno. Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla Clientela: € 1,00 (all'anno). Il Finanziatore non addebita al Cliente alcuna spesa qualora le comunicazioni periodiche vengano trasmesse con mezzi di comunicazione telematica. In ogni caso, le comunicazioni riguardanti le proposte di modifica del Contratto non vengono addebitate al Cliente. Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni (es. contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B.: fino all'importo massimo di € 20,00. Eventuali spese legali: non quantificabili, secondo le tariffe legali vigenti. Imposta sostitutiva o imposta di bollo sul Contratto e sulle comunicazioni periodiche alla Clientela: secondo la normativa fiscale vigente. L'imposta di bollo o imposta sostitutiva sul contratto viene addebitata sulla prima rata.</p> |
| <p>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati</p> | <p>Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse ivi indicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli al Cliente.</p> |
| <p>Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p> | <p>Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso del 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Se però, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge, il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge (art. 2, Legge 108/1996). Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna. In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti penali: rimborso dei costi e delle spese sostenuti per eventuali interventi di recupero crediti per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo scaduto. invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine/ risoluzione del Contratto: € 25.</p> |

4. Altri importanti aspetti legali

| | |
|--|--|
| <p>Diritto di recesso dal Contratto di credito <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto.</i></p> | <p>No Ai sensi della legge (art. 122, commi 3 e 4, del D. Lgs n. 385/1993), le previsioni sul recesso di cui all'articolo 125ter non si applicano alle Dilazioni di pagamento.</p> |
| <p>Consultazione di una banca dati <i>Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p> | |
| <p>Diritto a ricevere una copia del Contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il Contratto.</i></p> | |

5. Informazioni supplementari in caso di dilazione di pagamento

| | |
|---|---|
| <p>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</p> | <p>Piano di ammortamento concordato fra le Parti.</p> |
|---|---|

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|------------------------|---|
| | <p>Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente.</p> <p>Il consumatore pagherà le somme dovute nel seguente ordine:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. importo rate scadute o impagate</td> <td>2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardo pagamento</td> </tr> <tr> <td>3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali)</td> <td>4. interessi di mora maturati a seguito di ritardo pagamento</td> </tr> <tr> <td>5. spese esazione</td> <td>6. spese legali</td> </tr> <tr> <td>7. altro tipo di spese</td> <td>8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero</td> </tr> </table> | 1. importo rate scadute o impagate | 2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardo pagamento | 3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali) | 4. interessi di mora maturati a seguito di ritardo pagamento | 5. spese esazione | 6. spese legali | 7. altro tipo di spese | 8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero |
| 1. importo rate scadute o impagate | 2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardo pagamento | | | | | | | | |
| 3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali) | 4. interessi di mora maturati a seguito di ritardo pagamento | | | | | | | | |
| 5. spese esazione | 6. spese legali | | | | | | | | |
| 7. altro tipo di spese | 8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero | | | | | | | | |
| <p>Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i></p> | | | | | | | | | |
| <p>Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p> | <p>L'indennizzo non può superare l'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; - il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; - il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; - l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 c.c.- c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore, art.120quater TUB). | | | | | | | | |



Elenco dei dati forniti dal Cliente utilizzati dal Finanziatore.

Cliente



L'accordo di dilazione di pagamento consiste:

- nella ridefinizione del numero e dell'importo delle rate di un finanziamento in corso.

Tabella Finanziaria:

Importo rinegoziato:

Garanzie richieste:

Pagamento:

Condizioni generali di finanziamento – Accordo di dilazione di pagamento

1. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Questo Contratto è una dilazione di pagamento non gratuita, cioè una modalità agevolata di rimborso di un debito preesistente, concordata tra le parti. A seguito della cristallizzazione della somma dovuta dal Cliente in base ad un precedente finanziamento concesso da TIMFin al Cliente, l'accordo di dilazione di pagamento consiste nella concessione di un finanziamento che preveda la restituzione del nuovo importo totale del credito, indicato nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, secondo un piano di ammortamento con numero e importo di rate diversi da quelle del piano di ammortamento del precedente finanziamento.

Come specificato nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che costituisce il frontespizio del presente Contratto, l'importo totale del credito concesso con la dilazione di pagamento, comprende, infatti, oltre al capitale residuo non restituito con il precedente finanziamento, anche le spese e gli interessi maturati alle date di decorrenza del precedente finanziamento e non pagati, il cui importo diviene capitale, sebbene su tale parte del capitale il Cliente non debba corrispondere interessi. Gli interessi saranno, infatti, corrisposti, nella misura indicata nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, solo sulla parte di capitale residuo non restituito con il precedente finanziamento.

Il Contratto si conclude con l'accettazione della presente richiesta da parte di TIMFin (da ora anche il Finanziatore) che verrà comunicata al Cliente mediante apposita lettera di conferma contratto. Dopo l'accettazione, la presente richiesta diventa Contratto a tutti gli effetti.

Il Cliente ed il Coobbligato eleggono domicilio all'indirizzo del Cliente indicato nel presente Contratto.

2. DIRITTO DI RECESSO – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Ai sensi della legge (articolo 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 385/1993) le previsioni sul recesso di cui all'art. 125-ter non si applicano alle Dilazioni di pagamento.

3. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE E DEL COOBLIGATO

Il Cliente e il Coobbligato si obbligano solidalmente a rimborsare al Finanziatore l'intero importo erogato, oltre ad ogni altro onere previsto contrattualmente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, interessi, commissioni ed altre spese come indicate nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio) alle scadenze e con le modalità indicate nel Contratto medesimo, senza necessità di alcun preavviso al riguardo (il presente Contratto rappresenta idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA). Il Coobbligato assume la qualità di cointestatario del presente Contratto ed è pienamente equiparato al Cliente e dunque assoggettato ad ogni obbligazione derivante da tale Contratto. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Finanziatore potrà esperire nei confronti del Coobbligato le procedure di recupero del credito e segnalare lo stesso Coobbligato nei Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.) nonché presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Ogni riferimento al Cliente riportato nel presente Contratto di finanziamento deve intendersi esteso anche al Coobbligato. Ove il Cliente avesse sottoscritto, contestualmente o nel corso del finanziamento da cui origina il debito preesistente, una polizza assicurativa facoltativa, essa proseguirà alle condizioni di durata e importo originariamente indicate. In ogni caso, l'eventuale presenza di un'assicurazione non esonera il Cliente dal pagamento delle rate fino a quando l'assicurazione non avrà pagato il denaro dovuto al Finanziatore. Se il denaro pagato dall'assicurazione non copre l'intero debito, il consumatore dovrà pagare la differenza al Finanziatore. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese. Fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito del Finanziatore, il Cliente è tenuto a comunicare al Finanziatore per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall'evento ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nel Contratto.

4. RIMBORSO ANTICIPATO DA PARTE DEL CLIENTE

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso il consumatore sarà tenuto al pagamento delle eventuali rate scadute e delle rate a scadere ma avrà diritto a una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. I predetti costi verranno rimborsati secondo la curva degli interessi riveniente dal Piano di Ammortamento (colonna "Quota Interessi"). In caso di rimborso anticipato, il Finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. Se il Cliente non versa tempestivamente la somma dovuta, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

L'indennizzo di estinzione non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. – cd portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore, art. 120 quater TUB). In caso di estinzione anticipata, il Finanziatore si impegna a chiudere il rapporto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del conteggio di estinzione anticipata da parte del Cliente, salvo buon fine del pagamento.

5. PAGAMENTI – RIEMMISSIONE DELL'SDD – DIRITTO DI RICEVERE LA TABELLA DI AMMORTAMENTO

Il Cliente si obbliga a rimborsare le rate alle scadenze convenute con addebito diretto sul conto corrente del Cliente (SDD). Resta inteso che il Finanziatore può addebitare per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso nonché le altre eventuali voci di spesa indicate nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che costituisce il frontespizio del presente Contratto. Il Cliente è consapevole e consente che l'addebito diretto possa subire variazioni, nell'importo e/o nella scadenza per la sua effettuazione, a seguito di eventi successivi alla conclusione del contratto e non riconducibili al Finanziatore, quali: accordi tra Cliente e Finanziatore, ad es. per differire il rimborso di una o più rate; rate non pagate alla scadenza contrattuale, in presenza delle quali il Cliente sin d'ora, autorizza il Finanziatore a riscuotere sul conto corrente bancario di cui sopra o altro successivamente indicato per il pagamento delle rate, in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso (il presente Contratto costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA). Gli importi relativi ad eventuali precedenti rate di finanziamento (Riemissione dell'SDD), che risultano tempo per tempo non pagate alla scadenza contrattuale, addebitando altresì eventuali interessi di mora maturati, costi e spese sostenuti dal Finanziatore per l'attività di recupero del credito nella misura prevista nell'articolo intitolato "Ritardato pagamento. Interessi di Mora", eventuali spese dovute a modifiche normative o provvedimenti della Pubblica Autorità che comportino le suddette variazioni, ad es. in caso di mutamento delle imposte imputate sulle rate oppure di sospensione delle rate disposta dalle Autorità competenti a seguito di calamità naturali. Se il Cliente richiede al Finanziatore servizi, gli potrà essere addebitato di volta in volta un importo a titolo di rimborso forfettario dei costi amministrativi, in misura pari alle spese riportate nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore del Finanziatore. Il consumatore ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l'effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, fermi restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di 60 (sessanta) giorni. Qualora tali tempi dovessero protrarsi per un termine superiore ai 60 (sessanta) giorni, il Finanziatore si impegna a riconoscere gli interessi legali sulle somme non dovute da rimborsarsi al Cliente. Gli interessi verranno calcolati trascorsi i 60 (sessanta) giorni e sino a che il Finanziatore abbia disposto bonifico bancario di rimborso al Cliente o inviato al medesimo vaglia postale portante l'importo da rimborsare. Gli interessi legali non sono dovuti in caso di irreperibilità del Cliente, di impossibilità di disporre il pagamento per cause non imputabili al Finanziatore o per inerzia del Cliente. Le Parti sin d'ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione del presente Contratto, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

6. NON APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA SULL'INADEMPIMENTO DEL FORNITORE

Ai sensi della legge (art. 122, comma 4, del D. Lgs. n. 385/1993), il consumatore non ha diritto alla risoluzione di questo Contratto di dilazione di pagamento in caso di inadempimento del fornitore.

7. RITARDATO PAGAMENTO. INTERESSI DI MORA

Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Se tuttavia, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge (art. 2, Legge 108/1996), il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge citata. In caso di ritardo nel pagamento delle rate o dell'importo di cui all'art. 8 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) che provochino un intervento da parte del personale del Finanziatore e/o di esattori incaricati dalla stessa, il Finanziatore può addebitare al Cliente moroso i costi e le spese sostenuti per tali interventi, quale rimborso delle spese così patite per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo scaduto. Sono, altresì, a carico del Cliente le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio. In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Cliente nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell'accesso al credito.

8. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 (Pagamenti - Riemissione dell'SDD - Diritto di ricevere la tabella di ammortamento) e 7 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 Codice Civile) come pure nelle seguenti ipotesi:

- infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati;
- accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati.

In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all'art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto nella misura stabilita dall'art. 7 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.

9. EVENTUALI GARANZIE

Ove indicato nel Contratto, dilazione di pagamento potrà essere subordinata:

- al rilascio di effetti cambiari a garanzia senza indicazione di scadenza, a firma del Cliente e di eventuali avallanti, all'ordine del Finanziatore, con bollo a carico del Cliente, salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione del Contratto, per l'importo corrispondente al totale da rimborsare indicato nel Contratto. Gli effetti cambiari saranno presentabili all'incasso entro 3 (tre) anni dalla data di creazione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora il Finanziatore, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, ad azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili del Finanziatore. Gli effetti saranno distrutti trascorsi 6 (sei) mesi dall'estinzione del debito, se il Cliente non ne richiede la restituzione;
- alla prestazione di idonea fideiussione.

10. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

Se il Cliente non provvede ai pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, a parziale deroga della legge (art. 1194 Codice Civile), il Finanziatore imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infine alle spese di recupero di cui ai precedenti artt. 7 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) e 8 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto).

11. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

Il Cliente espressamente e sin da ora consente che il Finanziatore può cedere parzialmente o totalmente i diritti che le derivano da questo Contratto, a termini di legge. Ai fini di ogni comunicazione relativa a questo Contratto, il domicilio è quello indicato nel Contratto, salvo le eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto ai sensi dell'articolo 3 (Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato). Rimane in ogni caso inteso che in caso di cessione del Contratto o del credito, il Finanziatore notificherà tale circostanza al Cliente attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole salvo che il Finanziatore, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cliente.

12. ONERI E SPESE

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il Finanziamento sarà a carico del Cliente. Salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione, sono a carico del Cliente: a) le spese per il rilascio delle garanzie; b) le richieste di informazioni, le comunicazioni e le operazioni (anche effettuate tramite call center) indicate, con i relativi importi, nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio; c) le spese sostenute dal Finanziatore a seguito del ritardato pagamento e dell'intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 8 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) salvo il caso di errori del Finanziatore. Sono escluse dal calcolo del TAEG: le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora.

13. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

Le comunicazioni previste dal Contratto saranno indirizzate al solo Cliente e avranno effetto anche nei confronti degli eventuali coobbligati e/o cointestatori. Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, il Finanziatore invia al Cliente una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il Finanziatore può addebitare al Cliente la somma indicata nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio, per l'invio delle comunicazioni periodiche in formato cartaceo previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Il Finanziatore trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione, nel limite massimo indicato nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata (a scelta tra: carta e accesso al sito internet del Finanziatore).

14. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate dal Finanziatore nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio. Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse ivi indicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli al Cliente.

15. FORO COMPETENZE E LEGGE APPLICABILE

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

16. RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al Finanziatore, TIMFin S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R a Ufficio Reclami, Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 Torino oppure al fax 011 195 26 193 o per posta elettronica a reclami@timfin.it o per posta elettronica certificata a reclami.timfin@actaliscertymail.it. Il Finanziatore deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure



consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente al Finanziatore oppure agli intermediari e convenzionati di TIMFin S.p.A.. Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in via Nazionale, 91 - 00184 Roma. Ai sensi della normativa vigente, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperimento preventivo del procedimento dinanzi l'Arbitrato Bancario Finanziario o dinanzi ad un altro organismo così come individuato dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Accordo dilazione di pagamento riferito al Contratto n.

ACCORDO DI DILAZIONE DI PAGAMENTO - FIRME DEL CLIENTE E/O DEL COOBLIGATO

Il/i sottoscritto/i Cliente/Coobbligato afferma/affermano che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità, ivi incluso quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), e dichiara/dichiarano di non aver mai subito protesti, decreti ingiuntivi o procedure esecutive, salva la facoltà per TIMFin di effettuare ogni accertamento utile in merito a questo Contratto, anche mediante verifica presso terzi della veridicità dei dati forniti, ivi compreso l'accertamento presso il datore di lavoro della sussistenza del rapporto di dipendenza. Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano che è stato consegnata e ha/hanno preso visione di copia: (i) del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori in data _____, (ii) della Rilevazione dei tassi effettivi globali, (iii) di questo Contratto, (iv) dell'Informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie nonché (v) dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Dichiara/dichiarano di aver preso visione del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori riportato nel frontespizio del Contratto e delle Condizioni Generali, riportate in allegato a questo modulo, che formano parte integrante del presente Contratto e che accetta/accettano integralmente senza riserva alcuna. La Guida pratica all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) e le ulteriori Guide pratiche sono a disposizione presso le filiali e gli Agenti della Capogruppo Santander Consumer Bank S.p.A. e presso gli intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: <https://www.timfin.it/area-trasparenza>. Con la firma di questo Contratto, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di aver preso visione delle comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di trasparenza bancaria e che il Modello Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori riportato sul frontespizio è, per comune volere delle parti, parte integrante di questo Contratto.

| | |
|------------------|----------------------|
| Il Cliente _____ | Il Coobbligato _____ |
|------------------|----------------------|

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificatamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. c. 2 le seguenti clausole delle Condizioni Generali riportate in allegato a questo modulo: 3 (Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato), 5 (Pagamenti – Rimissione dell'SDD – Diritto di ricevere la tabella di ammortamento. In particolare, possibile variazione di importo/scadenza addebito SDD per eventi non riconducibili al Finanziatore), 7 (Ritardato pagamento. Interessi di mora), 8 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 10 (Imputazione dei pagamenti), 12 (Oneri e spese), 12 (Comunicazioni periodiche alla clientela), 14 (Determinazione e modifica delle condizioni), 15 (Foro competente e legge applicabile).

| | |
|------------------|----------------------|
| Il Cliente _____ | Il Coobbligato _____ |
|------------------|----------------------|

Comunicazioni al Cliente/Coobbligato – Per le comunicazioni relative al presente contratto, il Cliente e il Coobbligato eleggono domicilio all'indirizzo del Cliente indicato nel presente contratto. Le comunicazioni periodiche di trasparenza saranno messe a disposizione del Cliente/Coobbligato gratuitamente attraverso l'accesso all'Area riservata sul sito internet del Finanziatore www.timfin.it.
Se invece il Cliente vuole ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza a mezzo lettera, al costo di € 1,00 (all'anno), potrà farne richiesta mediante l'invio di una comunicazione scritta indirizzata al Finanziatore, attraverso il form presente sul sito internet www.timfin.it, sezione Contatti. In ogni momento del rapporto, e con le stesse modalità precedentemente indicate, il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

| | |
|------------------|----------------------|
| Il Cliente _____ | Il Coobbligato _____ |
|------------------|----------------------|

MANDATO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

Il Cliente (o "Debitore"), come generalizzato (dati anagrafici, codice fiscale) nel corpo del presente Contratto, nel quale è anche indicato il Conto Corrente (codice IBAN) di cui il Cliente è titolare, autorizza:

- TIMFin S.p.A. (o "Creditore"/"Finanziatore"), come generalizzata nel corpo del presente Contratto, codice identificativo del Creditore IT19ZZZ0000012271290012, a disporre sul Conto Corrente sopra richiamato:
 - o addebiti in via continuativa
 - o un singolo addebito (non applicabile al presente Contratto);
- la propria Banca a eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto del Cliente con la propria Banca è regolato dal contratto fra essi stipulato. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla propria Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Cognome, nome e codice fiscale del sottoscrittore sono riportati nel corpo del presente Contratto.

Firma del Debitore/Coobbligato _____

Luogo _____ Data _____

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

L'incaricato della identificazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 e relative disposizioni di attuazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le firme apposte su questo Contratto, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente dal richiedente e dal Coobbligato/firmatario, le cui generalità sono state perfettamente riportate sullo stesso Contratto.

L'incaricato _____ Luogo _____ Data _____

